Rassegna Stampa

di Mercoledì 20 gennaio 2021

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Infrastrutture e costruzioni**			
1	Il Sole 24 Ore	20/01/2021	*E IL PREMIER CONFONDE BANDI, APPALTI E CANTIERI (G.Santilli)*	3
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
1	Il Sole 24 Ore	20/01/2021	*CONDOMINIO CONTABILIZZATORI OBBLIGATORI PER OTTENERE IL SUPERBONUS (L.Rollino)*	4
1	Italia Oggi	20/01/2021	*NIENTE BONUS PER LA QUALIFICAZIONE GLOBALE DELL'EDIFICIO*	6
2	Italia Oggi	20/01/2021	*BONUS 110%: UNA BUONA IDEA CHE STA FALLENDO (M.Longoni)*	7
34	Italia Oggi	20/01/2021	*SCONTO E CESSIONE, LE IPOTESI PRATICABILI CON L'ECOBONUS*	8
Rubrica	**Innovazione e Ricerca**			
32	Corriere della Sera	20/01/2021	*LA DEFLAZIONE TECNOLOGICA DAL TELAIO A ZOOM (M.Sideri)*	9
Rubrica	**Economia**			
13	Il Sole 24 Ore	20/01/2021	*MULTA ANTITRUST DA 10 MILIONI A TICKETONE (F.Prisco)*	10
Rubrica	**Altre professioni**			
35	Italia Oggi	20/01/2021	*NIENTE IRAP SENZA AUTONOMIA (V.Giannotti)*	11
Rubrica	**UE**			
1	Italia Oggi	20/01/2021	*ANCHE DEUTSCHE BANK CONTRO LA RIFORMA VERDE DELLA VON DER LEYEN: "UN'ECO-DITTATURA CHE (T.Oldani)*	12
Rubrica	**Fisco**			
35	Italia Oggi	20/01/2021	*APPALTI, VALE LA PROPRIETA' (G.Musso)*	13
Rubrica	**Fondi pubblici**			
1	Italia Oggi	20/01/2021	*PROFESSIONISTI IN SALA D'ATTESA (M.Damiani)*	14

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 20-01-2021
Pagina 1
Foglio 1

LE GRANDI OPERE

E il premier confonde bandi, appalti e cantieri

Giorgio Santilli — a pag. 3

I NUMERI SULLE GRANDI OPERE

E il premier confonde bandi, appalti, cantieri

Conte annuncia che la lista dei commissari è pronta ma in Parlamento non è arrivata

Giorgio Santilli

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, deve aver letto di primo mattino i numeri sugli appalti pubblicati sul Sole 24 Ore o il comunicato della ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che ne dava una lettura piuttosto unilaterale collegando bandi di gara e crescita economica. Fatto sta che Conte ha pensato di inserire nel suo discorso un inciso dedicato alle opere pubbliche e ai cantieri. Ma deve aver letto male i numeri, pure elaborati con attenzione, perché, facendo di tutta un'erba un fascio, ha confuso bandi di gara, appalti e cantieri. I più maliziosi suggeriscono che sia un errore voluto, nella tesissima aria del Senato, per attribuire al suo governo più meriti di quanti ne abbia.

Ma vediamo le parole di Conte. «Sento spesso sollevata l'obiezione, è successo anche ieri alla Camera, secondo cui a distanza di alcuni mesi, le opere, pur ritenute prioritarie nel quadro del decreto semplificazioni, sarebbero ancora bloccate perché mancherebbe la designazione dei relativi Commissari. A parte che adesso dei commissari la lista c'è, ma non è così. Queste opere non sono mai state bloccate perché è stato applicato l'articolo 2 del Dl semplificazioni che attribuisce poteri speciali propri dei commissari ai Rup, ai responsabili unici di progetto. E lo testimonia il fatto che nel 2020, pensate, pur in questo contesto economico così difficile, gli appalti, soprattutto di Anas e Rfi, sono cresciuti. Siamo arrivati a un totale di 43,3 miliardi rispetto ai 39,4 del 2019».

Lasciamo stare che il Rup è responsabile unico del procedimento, l'errore più grave di Conte è aver attribuito la crescita di cui si parla, da 39,4 a 43,3 miliardi agli appalti, che sono contratti firmati, mentre quei numeri si riferiscono ai bandi di gara, come per altro aveva detto anche la ministra De Micheli. Al premier non sfugge che in Italia un bando di gara può impiegare due anni per diventare «appalto» e di più per diventare cantiere. È vero che il Dl semplificazioni dovrebbe ridurre drasticamente questi tempi a 60 giorni, ma non è obbligatorio per le stazioni appaltanti aderire a questa norma e un monitoraggio su questo punto non è ancora possibile.

Conte parla infine dei commissari. Che la lista sia pronta è una notizia ma questa lista non l'ha ancora vista nessuno, neanche il Parlamento che sta discutendo la sola lista delle opere da commissariare. È vera, invece, una forte accelerazione dell'attività di Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs) dopo la registrazione - ci sono voluti due anni - del contratto di programma lo scorso ottobre.

La frase di Conte e il comunicato di De Micheli hanno suscitato la reazione dell'Ance. «Un elemento è incontrovertibile - dice una nota - in tutta la miriade di discorsi e numeri di queste ultime settimane: nonostante tutte le riforme adottate e le risorse annunciate, i cantieri non aprono, come testimonia il dato delle ore lavorate dei primi nove mesi del 2020 fortemente in calo (-16,8%). Basta vedere - continua Ance - quanto sta accadendo con Anas che dopo aver pubblicato, sotto Natale, bandi per centinaia di milioni di lavori, ha poi rimandato, nei giorni scorsi, l'apertura delle gare a data da destinarsi. Il bando è quindi uno specchietto per le allodole. Le opere sono ancora bloccate». E ancora: «Il Governo ha monitorato la previsione dell'art. 8 del Dl Semplificazioni che prevede obbligo di aggiudicare e consegnare entro dicembre 2020 tutte le gare, con procedure ordinarie appaltate ante Covid? Che fine hanno fatto questi miliardi in grado di imprimere una vera accelerazione all'occupazione e alla ripresa dell'economia?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

Crisi, al Senato Conte arriva a 156
Imprese Ue, un buco da mille miliardi

Oggi il voto per il nuovo deficit ma il Ristori 5 slitta a fine mese

Tavares alza il velo su Stellantis «Non a chiusure, ripensare la Cina»

Javoro

IL VOTO AL SENATO

Al Senato Conte arriva a 156
Oggi al Colle, già lavora al ter

Renzi all'attacco: «Un mercato indecoroso»

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 20-01-2021
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Condominio
Contabilizzatori obbligatori per ottenere il Superbonus

Luca Rollino
—a pagina 25

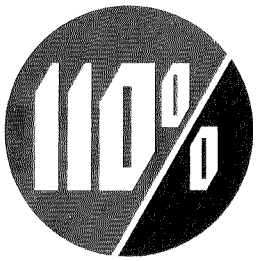

Superbonus e contabilizzatori: matrimonio obbligatorio per legge

I REQUISITI

Sono richiesti sistemi per regolazione automatica della temperatura

Unica eccezione: permessi rilasciati discrezionalmente dal Comune

Luca Rollino

Prima dell'introduzione del Superbonus, uno dei principali temi di dibattito condominiale è sempre stato quello della ripartizione delle spese energetiche, e, in particolare, le spese per riscaldamento.

L'argomento è inquadrato all'interno del Dlgs 102/2014, con cui, peraltro, era stata resa obbligatoria la contabilizzazione delle spese energetiche per ogni singola unità immobiliare e la termoregolazione nei vari ambienti, entro il 30 giugno 2017, pena sanzioni amministrative che possono arrivare sino a 2.500 euro a unità immobiliare.

Le eccezioni

Nei casi di impossibilità tecnica dimostrata, o di non convenienza economica, legata a risparmi energetici inferiori ai costi da sostenersi per la realizzazione degli interventi sugli impianti, si poteva però evitare l'installazione: molti condomìni si avvalsero proprio di questa possibilità.

L'effetto superbonus

Con la rincorsa al superbonus le molte memorie prodotte rischiano però di diventare inutili. Infatti, il Dm del 26 giugno 2015 "Requisiti minimi" impone l'obbligo di termoregolare e contabilizzare qualora si effettuino interventi contemporaneamente su involucro e sul sistema impiantistico nel suo complesso. Nel caso di ristrutturazione importante di I livello (che, in ambito superbonus, significa "cappotto", riqualificazione della centrale termica, intervento sul sistema di distribuzione e sostituzione dei terminali nelle unità immobiliari) è richiesta la dotazione di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche, assistiti da compensazione climatica, che può essere omessa solo se la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o sia tecnicamente non realizzabile.

Unica eccezione: il permesso dell'ufficio tecnico comunale in caso di impossibilità tecnica ma è del tutto discrezionale (mentre prima bastava l'asseverazione di un tecnicno).

La detraibilità della spesa

Se invece si interviene solo sull'involucro, senza riqualificare l'impianto (ristrutturazione importante di II livello o riqualificazione energetica), per gli edifici dotati di impianto termico centralizzato sussiste l'obbligo di installazione di valvole termostatiche o di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, che può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti.

In questo secondo caso sorge però un quesito: come considerare le spese per la termoregolazione e, soprattutto, se e in quale quota sono detraibili. Infatti, quando si interviene anche sull'impianto, tutte le spese per valvole termostatiche e sistemi di contabilizzazione sono correlate e rientrano nel perimetro di applicazione del 110%. Quando si interviene però solo sull'involucro, la spesa impiantistica per la termoregolazione è generata da un obbligo di legge ma non è correlata all'intervento. Risulta pertanto difficile presumere una applicazione del 110%, ma, piuttosto, del 50% in base all'articolo 16 bis del Tuir. Si tratta

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

però di spese su parti private e agevolate solo per persone fisiche in contesto residenziale, per le quali si genera quindi un costo monetario residuale.

Obbligo inderogabile

Per i condòmini del fabbricato il costo non è detraibile. Peraltro, in tutti questi casi, l'obbligo non è derogabile invocando la non fattibilità tecnica o la non convenienza economica, poiché non riconducibile alle eccezioni previste dal Dlgs 102/2014 (per questo serve un discrezionale sì del Comune). Si tratta quindi di un'ulteriore variabile di cui tenere conto quando si progetta un intervento per intercettare il 110%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO
DEL CONDOMINIO

QdC

GUIDA ALLE REGOLE

Veranda sul terrazzo senza sì del condominio

La legge non prescrive nessun obbligo del condòmino di chiedere il permesso preventivo del condominio, per realizzare una veranda nel proprio terrazzo. È previsto solo il permesso di costruire rilasciato dal Comune allorché l'opera edilizia comporti la creazione di superficie abitabile. Restano, però, i vincoli estetici.

— Michele Orefice

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianocondominio.ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE

Crisi, al Senato Conte arriva a 156
Imprese Ue, un buco da mille miliardi

Oggi il voto per il nuovo deficit ma il Ristori 5 slitta a fine mese

Tavares alza il velo su Stellantis no a chiusure, ripensare la Cina

Javoro

Superbonus e contabilizzatori: matrimonio obbligatorio per legge

Acqua, doppia prova se la bolletta è contestata

HA SEMPRE SPERATO ED È TORNATO LIBERO

DA SABATO 23 GENNAIO

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 20-01-2021
Pagina 1
Foglio 1

Niente bonus per la qualificazione globale dell'edificio

IO IL MIO 110% QUOTIDIANO

Poggiani a pag. 34

Le Entrate: risulterebbe impossibile distinguere gli interventi trainanti da quelli trainati

Il superbonus? Non è per tutto

Niente 110% sulla riqualificazione globale dell'edificio

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Non spetta la detrazione maggiorata del 110% sulle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, poiché non risulta possibile distinguere gli interventi tra quelli trainanti e quelli trainati, come richiesto dalle norme del superbonus.

Così l'Agenzia delle entrate che, con la recente risposta ad un preciso interpello (n. 43), è intervenuta sulla fruibilità del superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici, di cui al comma 344, dell'art. 1 della legge 296/2006, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.

Per riqualificazione energetica globale, come introdotta dal citato comma 344, dell'art. 1 della legge 296/2006 e ai sensi della lett. a), comma 1, dell'art. 2 del dm 6/08/2020 (cosiddetto decreto «Requisiti») si devono intendono quegli interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell'intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati nei provvedimenti ministeriali specificatamente approvati; gli interventi in commento possono essere eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti e beneficiano della detrazione ordinaria del 65%, con un limite massimo di detrazione nell'ammontare di 100 mila euro.

Nella fattispecie oggetto dell'interpello il contribuente, proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente, aveva l'intenzione di effettuare un intervento di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, nonché degli interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato, di cui al citato comma 344 dell'art. 1 della legge 296/2006.

Per tale motivo, lo stesso contribuente ha chiesto all'Agenzia delle entrate il via libera con la possibilità di fruire, per i gli interventi di sostituzione dell'impianto di riscaldamento e di riqualificazione energetica globale, con relativo cumulo dei limiti di spesa, della detrazione del 110%.

L'Agenzia delle entrate, come di consueto, ha ripercorso la disciplina del 110%, ricordando la possibilità di ottenere una detrazione maggiorata, da ripartire in cinque quote annuali o con l'ulteriore possibilità di ottenere la cessione e/o lo sconto in fattura, ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020, per le spese sostenute dall'1/07/2020 al 31/12/2021 (di fatto, al 30/06/2022, stante le modifiche intervenute con la legge 178/2020).

La stessa agenzia, nella parte introduttiva, ha ricordato che già con i precedenti documenti di prassi (circ. 24/E/2020, in particolare) è stato chiarito che, ai sensi dell'art. 119 del dl 34/2020, la detrazione del 110% spetta a fronte di determinati interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, definiti trainanti, nonché per ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, definiti trainati, indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del citato art. 119 e realizzati su varie tipologie di immobili, sia condominiali che unifamiliari.

La detrazione maggiorata, si ribadisce nella risposta, spetta soltanto se gli interventi trainati sono, appunto, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico dell'edificio o di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sempre se gli stessi assicurano il miglioramento di due classi energetiche ovvero, ove questo risultasse impossibile, l'edificio o l'unità immobiliare consegua la classe energetica più alta, naturalmente nell'ottica che gli interventi siano eseguiti e conclusi.

L'Agenzia delle entrate, precisando quanto indicato, conclude sottolineando come gli interventi di riqualificazione energetica globale, di cui al comma 344, dell'art. 1 della legge 296/2006, debbano essere intesi come un unicum, ovvero senza una precisa distinzione tra gli interventi trainanti e gli interventi trainati, come richiesto dall'art. 119 del dl 34/2020, al fine di ottenere la detrazione nella misura maggiorata del 110%, essendo ricompresi, al loro interno, tutti gli interventi in grado di migliorare la prestazione energetica complessiva dell'edificio.

Pertanto, con sulla base delle dette considerazioni, l'agenzia non ritiene possibile riconoscere al contribuente la possibilità di fruire del 110%, con riferimento alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, ma avvisa che lo stesso potrà essere ammesso a fruire del bonus specifico, come intervento autonomo, come precisato in altro documento di prassi (Agenzia delle entrate, circ. 19/E/2020).

© Riproduzione riservata

La risposta sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

IO ONLINE

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 20-01-2021
Pagina 2
Foglio 1

L'ANALISI

Bonus 110%: una buona idea che sta fallendo

DI MARINO LONGONI

Il superbonus del 110% per il risparmio energetico e le zone sismiche è una opportunità straordinaria. Lo dimostra anche il numero di quesiti che ogni giorno arrivano a *ItaliaOggi*. A chi non piacerebbe ristrutturare casa, migliorandone il rendimento energetico, o la struttura antisismica, a costo zero? Eppure non sta funzionando. Le pratiche presentate all'Enea a fine 2020 erano solo 200. Duecento su un patrimonio edilizio di decine di milioni di unità immobiliari potenzialmente interessate. Come mai? La causa principale sono la complessità degli adempimenti e gli ostacoli burocratici che nella maggior parte dei casi impediscono l'accesso al bonus.

La burocrazia anche qui mette i bastoni tra le ruote

Secondo una stima empirica, che gira fra gli addetti ai lavori, meno del 20% dei sopralluoghi si conclude con la decisione di avviare la complessa procedura per la realizzazione dei lavori edilizi e l'accredito del superbonus.

Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. L'impressione è che, a fronte di una generosità inaudita del legislatore, ben vista anche a Bruxelles, anche perché si inscrive nell'ideologia ambientalista, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni inquinanti, della qualificazione antisismica del patrimonio immobiliare, ci sia stato e continui a esserci un tentativo dell'apparato burocratico di mettere i bastoni tra le ruote a quella che viene vista come una operazione spericolata di politici irresponsabili, in grado di dissestare i conti pubblici.

Non solo un utilizzo massiccio di questo credito d'imposta avrebbe un costo enorme per l'erario in termini di minor gettito nei prossimi cinque anni, ma in astratto ci sarebbe stato anche il pericolo che la copertura del superbonus venisse utilizzata per spericolate operazioni di ristrutturazione o di sanatoria di lavori abusivi fatti in precedenza. Oltretutto non è detto nemmeno che la necessità di fatturare tutto produca duraturi risultati nella lotta all'evasione perché, se tipologia di lavori non viene eseguita in nero per due o tre anni non significa che l'emersione si mantenga poi costante nel tempo o che contemporaneamente non aumenti il sommerso in altre tipologie di lavori prive del bonus.

Sta di fatto che, nella partita in corso tra politici ambientalisti e zelanti burocrati, al momento stanno vincendo questi ultimi.

© Riproduzione riservata

IMPROVE YOUR ENGLISH

Bonus 110%: a good idea that is sinking

The 110% superbonus for energy-saving and seismic zones is an extraordinary opportunity. The number of questions *ItaliaOggi* receives every day proves it as well. Who wouldn't like to renovate a house, improving its energy efficiency, or its earthquake-proof structure, at zero cost? Except it's not working. At the end of 2020, Enea received only 200 applications. Two hundred out of a building stock of tens of millions of units potentially affected. How come? The main reason is the complexity of the requirements and bureaucratic obstacles.

Bureaucracy is getting in the way here too

According to an empirical estimate circulating among insiders, less than 20% of inspections result in initiating the complicated procedure for the construction work and getting the superbonus.

Something isn't working. It seems that in front of the unprecedented generosity of the lawmaker, the bureaucratic apparatus is making continuous attempts to put a spanner in the works.

They see it as a reckless operation by irresponsible politicians that could destroy public accounts. Nonetheless, Brussels supports the measure because it's part of the environmentalist ideology of energy saving, reducing polluting emissions and anti-seismic upgrading of the building stock.

The massive use of the tax credit would cost enormous revenue loss over the next five years. And theoretically, the superbonus could be dangerously used to cover reckless renovations or amnesties of previous illegal works. Moreover, it is not sure that the need to invoice everything will produce lasting results in the fight against evasion. Jobs registered in the books for two or three years could get out over time. At the same time, the black economy could increase in other types of work without the bonus.

In the ongoing game between environmental politicians and zealous bureaucrats, the latter is currently winning.

© Riproduzione riservata

traduzione di Carlo Ghirri

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 20-01-2021
Pagina 34
Foglio 1

IL MIO 110% RISPONDE - LE RISPOSTE AI QUESITI POSTI AL IV FORUM DEI COMMERCIALISTI DI ITALIAOGGI

Sconto e cessione, le ipotesi praticabili con l'ecobonus

SCONTO E CESSIONE ESTESI A INTERVENTI ECOBONUS

Quesito

Nel mese di gennaio del corrente anno (2021) un contribuente ha sostituito la caldaia posta a servizio della propria abitazione. L'agevolazione fiscale spettante per l'intervento effettuato è pari al 50% della spesa sostenuta. Si precisa che il contribuente è una persona fisica che agisce al di fuori dell'attività d'impresa, arte o professione, mentre il fornitore ha adottato il regime di contabilità semplificata. Il totale della spesa per l'intervento descritto è pari ad euro 1.000,00. Si formulano di seguito due diverse ipotesi di fruizione del beneficio fiscale, chiedendo conferma della loro correttezza.

Prima ipotesi: le parti si accordano per applicare lo sconto in fattura in misura corrispondente al beneficio fiscale riconosciuto al contribuente. Il fornitore emette la corrispondente fattura nell'anno 2021, esponendo lo «sconto in fattura» per euro 500,00, pari al 50% del corrispettivo totale; il contribuente pagherà al fornitore euro 500,00, utilizzando il c.d. «bonifico parlante», e non porterà nulla in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente presenta: (i) la comunicazione all'Enea dell'intervento effettuato, (ii) la comunicazione dell'opzione «sconto in fattura» all'agenzia delle entrate nell'anno 2021.

Il fornitore incassa 500 euro ma, ai fini della dichiarazione dei redditi dell'anno 2021, dichiarerà ricavi per euro 1.000. Il fornitore utilizzerà il credito in 5 rate annuali a partire dal 1.1.2022.

Seconda ipotesi: le parti non optano per lo sconto in fattura e il beneficiario cede il credito a terzi. Il contribuente paga, avvalendosi del c.d. «bonifico parlante», l'intero corrispettivo al fornitore pari a euro 1.000; il pagamento è effettuato nell'anno 2021. Il contribuente presenta comunicazione all'Enea dell'intervento effettuato. Successivamente, ma comunque nell'anno 2021, il contribuente cede il beneficio fiscale a un terzo, ad esempio al cognato pizzaiolo in regime di contabilità semplificata. Il credito è ceduto al valore nominale. Il contribuente trasmette all'agenzia delle entrate, nell'anno 2021, la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito. Il contribuente incassa il corrispettivo della cessione del credito, pari ad euro 500, e non porterà nulla in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

L'acquirente utilizza il credito a partire dal 1.1.2022, in 5 quote annuali. L'operazione di acquisto del credito è ininfluente dal punto di vista reddituale.

Studio F.

Risposta

Entrambe le ipotesi formulate dal lettore sono praticabili. In particolare l'art. 121 del dl Rilancio ha riconosciuto anche in favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di efficientamento energetico previsti dall'art. 14 dl n. 63/2013 (c.d. «ecobonus») la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a soggetti terzi compresi gli intermediari finanziari. Tale facoltà è riconosciuta rispetto alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Queste previsioni derogano espressamente alle disposizioni dei commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 dell'articolo 14 che consentono la cessione del credito solo in ipotesi residuali. Il comma 3 dell'art. 121 stabilisce che il credito d'imposta è usufruito, da parte del fornitore o cessionario, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Rispetto all'intervento descritto, il credito può quindi essere utilizzato in detrazione in dieci quote annuali, e non cinque come indicato dal lettore, dal momento che il comma 3 dell'art. 14 dl n. 63/2013 stabilisce che «la detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo». Il cessionario o fornitore potrà utilizzare il credito d'imposta non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese; quindi, nel caso rappresentato, l'utilizzo in compensazione del credito decorrerà dall'anno 2022.

Le opzioni «sconto in fattura» (ipotesi 1) o cessione del credito (ipotesi 2) sono alternative rispetto all'utilizzo diretto del credito in detrazione; pertanto l'esercizio di queste opzioni, operato rispetto alla totalità del beneficio fiscale, comporta che il contribuente non eserciterà il diritto di detrazione nella dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda la comunicazione da rendere all'Enea, si precisa che questa dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento. Infine, stante il principio di inerenza di cui all'art. 96 del Tuir, si ritiene che il costo di acquisto del credito non ha rilevanza reddituale rispetto al cessionario che acquista il credito per utilizzarlo in compensazione.

risposte a cura di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

I quesiti possono essere inviati a superbonus@italiaoggi.it

Sconto e cessione, le ipotesi praticabili con l'ecobonus

Il superbonus? Non è per tutto

Niente 110% sulla riqualificazione globale dell'edificio

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA

Quotidiano Data 20-01-2021
Pagina 32
Foglio 1

Nativi Analogici Invecchiati Digitali

di **Massimo Sideri**

La deflazione tecnologica dal telaio a Zoom

Quando nella seconda metà del Settecento il telaio venne potenziato con il motore a vapore e industrializzato con la prima scheda perforata (non è nata con i computer, come si potrebbe pensare) il costo delle stoffe scese. In un'epoca in cui la digitalizzazione diventa sempre meno tangibile, l'esempio è utile per comprendere come la tecnologia sia fortemente deflazionistica e come anche dalla Zoom-economy ci potremmo aspettare una apparentemente buona, in realtà pericolosa, discesa dei prezzi. Certo, i fattori che li alimentano sono molti. Nel Settecento, con la rivoluzione industriale, crebbero anche i salari (quella agricola era un'economia di sussistenza e tendenzialmente di baratto, comunque meno generosa rispetto a quella operaia). I salari, in generale, fanno salire i prezzi. Inoltre allora la discesa del prezzo delle stoffe determinò una crescita esponenziale della domanda. E alimentò il fenomeno del consumo nelle classi sociali medie. Oggi la situazione appare diversa: la digitalizzazione è fondamentalmente un succedaneo del mondo analogico. Sostituisce più che aggiungere, in particolare in un mondo influenzato dalla pandemia: il commercio elettronico prende giocoforza il posto dell'economia al dettaglio tradizionale. La videochiamata cannibalizza interi settori della mobilità, dal taxi al viaggio aereo fino all'ospitalità. Sembra venire meno anche una lucida interpretazione di Federico Caffè secondo la quale l'inflazione era la capacità delle classi sociali di scaricare sugli altri il costo della vita. Se i prezzi vengono centralizzati in Amazon anche questa tensione si scarica. Gli spostamenti azzerati hanno sicuramente avuto un impatto enorme sulla CO_2, ma con altrettanta sicurezza non hanno fatto bene ai prezzi. Complice il crollo del valore, le sei più grandi compagnie aeree al mondo valgono in Borsa, tutte insieme, come la sola Zoom. Il Whatsapp gratuito al posto della telefonata è un altro esempio di facile comprensione. Dunque, l'impatto della tecnologia potrebbe frenare i prezzi in un momento in cui anche le altre variabili tipiche (aumento della domanda e salari) non offrono stimoli. L'unica variabile espansionistica dei prezzi potrebbe essere l'aumento della moneta (i grandi finanziamenti europei ed americani). Ma riuscirà a bilanciare la tecnologia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere Innovazione

La battaglia dei competence center

Va a idrogeno l'uno per cento dell'economia italiana

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 20-01-2021
Pagina 13
Foglio 1

CONCERTI

Multa Antitrust da 10 milioni a Ticketone

Non c'è pace per Ticketone. Almeno sul versante Antitrust: dopo aver vinto nel 2018 il ricorso al Tar contro la multa dell'Agc da un milione per il caso secondary ticketing, stavolta si trova comminata una sanzione di addirittura 10 milioni per abuso di posizione dominante. La controllata della tedesca Cts Eventim, leader del mercato italiano della bigliettazione eventi, è accusata di aver messo in atto una «strategia abusiva» che avrebbe precluso ai concorrenti «la possibilità di vendere» una quota elevata di «biglietti per eventi live di musica leggera». Accuse rispedite al mittente dalla società guidata da Stefano Lionetti che promette battaglia al Tar. L'Agc contesta, infatti, una condotta abusiva che si protrarrebbe dal 2013, quando era ancora in vigore l'accordo di esclusiva Panischi, mai messo in discussione dall'Antitrust stesso. Nella quantificazione delle quote di mercato, l'authority inserisce poi anche agenzie come Di and Gi e F&P che fanno parte dello stesso gruppo di Ticketone. Che è leader, ma accanto a essa opera Ticketmaster, controllata del colosso americano Live Nation, e Vivaticket, in mano al fondo del Bahrein Investicorp. Resta da chiedersi quanto conta la leadership di un settore completamente fermo, a causa delle misure di prevenzione del coronavirus. E privo di ristori.

—**Francesco Prisco**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inciampa l'export alimentare verso Londra

La Borsa cresce ma temei costi doganali

Gelo sulle vendite a dicembre e anche il 2021 inizia male

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 20-01-2021
Pagina 35
Foglio 1

COMMERCIALISTI

Niente Irap senza autonomia

DI VINCENZO GIANNOTTI

I compensi da amministratore o sindaco del commercialista senza autonoma organizzazione evitano l'Irap. Il commercialista che, in assenza di esercizio autonomo organizzato, svolga anche le attività di amministratore o di sindaco di società, non può essere assoggettato al pagamento dell'Irap se non si dimostri come queste ultime abbiano rilevanza ai fini dell'autonoma organizzazione, così come disposto dalla normativa. Spetta, infatti, all'Agenzia delle entrate dimostrare come, tali ulteriori attività, rientrino nell'esercizio di autonoma organizzazione, sia in quanto è possibile riscontrare una responsabilità dell'organizzazione in capo al commercialista, oppure nel caso in cui vi sia stato un impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, ovvero il professionista si sia avvalso, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero di funzioni meramente esecutive. Sono queste le motivazioni della Cassazione (ordinanza n. 28744/2020) che, in riforma della sentenza della Ctr, ha accolto il ricorso del Commercialista contro l'accertamento della maggiore imposta regionale sulle attività produttive. Al contrario, è stato evidenziato, sempre dal giudice di legittimità come, spetti al Commercialista, già autonomamente organizzato, che intenda essere esonerato dall'Irap, in presenza di incarichi aggiuntivi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, l'onere di dimostrare e scorporare le diverse categorie di compensi, eventualmente conseguiti, e di verificare l'esistenza o meno dei requisiti impositivi per ciascuna delle altre attività espletate. Nel caso di specie, pertanto, ha errato la Ctr nel ritenere sussistente requisito dell'autonoma organizzazione, desumibile dai minimi mezzi di produzione impiegati e dai compensi corrisposti ad un'unica segretaria che nella specie ammontavano a 20.000,00 euro annui, senza tuttavia indagare sulle caratteristiche di tale attività.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi IMPOSTE E TASSE

Appalti, vale la proprietà
Strumentali, zero controlli se del committente

IRPEF

Holding finanziaria o industriale, parola ai bilanci

COMMERCIALISTI
Niente Irap senza autonomia

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 20-01-2021
Pagina 1
Foglio 1

Anche Deutsche Bank contro la riforma verde della von der Leyen: «Un'eco-dittatura che produrrà disoccupati»

Tino Oldani a pagina 5

TORRE DI CONTROLLO

Deutsche Bank contesta la rivoluzione verde Ue promessa da Von der Leyen: «Un'eco-dittatura che produrrà disoccupati»

DI TINO OLDANI

Dopo Toyota e Bosch (vedi *ItaliaOggi* del 29 dicembre scorso), anche Deutsche Bank, prima banca tedesca, scende in campo contro il *Green Deal* Ue, la rivoluzione verde promessa da **Ursula Von der Leyen**, e si schiera in difesa del settore auto con motore a scoppio. Un attacco clamoroso, alla luce del sole, che segnala un disagio crescente del maggiore settore industriale tedesco. Nel rapporto del centro studi della banca, firmato dall'economista **Eric Heymann**, si afferma che «gli 830 mila dipendenti dell'industria automobilistica sanno benissimo che il passaggio forzato dal motore a scoppio a quello elettrico li falcerà». Una prospettiva, sostiene lo studio, che dovrebbe mettere in guardia dal rischio di una «eco-dittatura in Europa», basata su «un dibattito non onesto», in cui si mette in ombra che il *Green Deal* Ue provocherà una grande crisi, con «una notevole perdita di benessere e di posti di lavoro».

Il Green Deal è stato il leitmotiv della presidenza Von der Leyen fin dal primo giorno del suo insediamento. Di più: un punto fermo nel bilancio pluriennale 2021-27 dell'Unione europea, ma anche nelle condizionalità previste dal Recovery Fund. Il tutto con l'obiettivo di raggiungere la «neutralità climatica» (cioè l'azzeramento delle emissioni di CO2) entro il 2050. Nel proporre tale obiettivo, ricorda lo studio, Von der Leyen è convinta che, grazie a questa «nuova strategia di crescita», l'Ue diventerà «una società giusta e prospera, con un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse». Tesi condivisa e sostenuta dalla maggior parte dei media, benché sia basata su un «dibattito non onesto». Il motivo?

Per Deutsche Bank, Von der Leyen e i media omettono di spiegare che «per raggiungere entro il 2050 la neutralità climatica, il sistema economico tedesco dovrebbe essere radicalmente cambiato. Oggi tale politica ha ancora conseguenze astratte e sopportabili per la vita quotidiana delle persone e delle famiglie. Ma in futuro sarà inevitabile un intervento radicale nella scelta dei mezzi di trasporto, nelle dimensioni degli appartamenti e nel modo con cui vengono riscaldati, nel possesso di beni di consumo elettronici, nonché sulla frequenza del consumo di carne e frutti tropicali».

Lo studio di Deutsche Bank, reso noto dal sito *Deutsche Wirtschafts Nachrichten* (Dwn), fa alcuni esempi pratici: «Cosa facciamo se i proprietari di case non vogliono convertirle in abitazioni a emissioni zero, oppure se non hanno i mezzi finanziari per farlo, o se questo non è tecnicamente possibile, o se il proprietario non paga per chi sta in affitto?». Quanto alla riduzione del consumo di carne, punto a dir poco sorprendente, la spiegazione è questa: il Green Deal prevede vincitori e vinti, e tra i vinti ci saranno, in larga parte, gli stessi perdenti di oggi di fronte alla pandemia, come i ristoratori e i piccoli negozi che vivono di sussidi per l'emergenza, ai quali la Merkel ha già ventilato il proposito di tassare di più la carne alimentare per scoraggiarne il consumo, considerato doppiamente negativo, sia per gli assembramenti nei ristoranti, sia perché contrario al dogma green-vegano dell'Ue.

«Ci sarà una eco-dittatura», commenta l'economista Heyman che ha redatto lo studio: «So bene che eco-dittatura è una parolaccia. Ma senza un certo livello di eco-dittatura, non funzionerà». Di conseguenza, sono prevedibili «forti sconvolgimenti politici, sia in Germania che nell'Ue. Ci saranno partiti che si opporranno a una politica di rigorosa protezione del clima se ciò porta a un forte aumento dei prezzi dell'energia, o a interferenze con la libertà di scelta e i diritti di proprietà. Non illudiamoci: tali partiti troveranno sostegno, e potrebbero contribuire a un'ulteriore divisione dell'Unione europea».

In ogni caso, prevede lo studio, la maggiore vittima del cambiamento sarà il settore auto: «Il passaggio forzato dal motore a scoppio a quello elettrico falcerà gli 830mila dipendenti di questa industria». Un disastro che i media sottovalutano, tanto più che i loro «esperti» considerano generica l'indicazione Ue del 2050 come termine ultimo per il raggiungimento delle emissioni zero di anidride carbonica, e sollecitano il governo federale a fissare una data certa per il divieto di vendita di auto con motore a combustione, «forzando d'imperio il cambiamento». Il Giappone, terzo produttore di auto al mondo dopo Stati Uniti e Cina, davanti alla Germania, ha già fissato tale data al 2035. Altri paesi, come Gran Bretagna, Francia, Canada, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e California, l'hanno collocata tra il 2030 e il 2040.

Una simile prospettiva è vista con preoccupazione in Germania, a maggior ragione se andrà a intrecciarsi con le conseguenze della pandemia. «Fra poco», commenta Dwn, «la massiccia ondata di fallimenti porterà a una valanga di crediti inesigibili. Ciò creerà una situazione più esplosiva rispetto alla crisi finanziaria del 2008. Numerose banche dovranno nuovamente essere salvate dallo Stato, il che aumenterà la rabbia delle imprese di piccole dimensioni, perdenti rispetto a quelle grandi già oggi e ancora di più in futuro, e quella delle famiglie. Una rabbia che potrebbe sfociare in disordini in tutta l'Ue».

Se questo è lo scenario che temono nel paese più ricco d'Europa, resta ben poco spazio per credere alla propaganda trionfalistica con cui l'inefficiente governo Conte-Gualtieri continua a elogiarsi, mentre sta portando il paese verso il burrone.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 20-01-2021
Pagina 35
Foglio 1

Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate sulle ritenute nelle gare pubbliche

Appalti, vale la proprietà

Strumentali, zero controlli se del committente

DI GIOVANNI MUSSO

Se i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione di servizi affidati non sono di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualsiasi forma, non si applica l'art. 17 bis del dlgs 241/97 in tema di controllo delle ritenute negli appalti. È quanto afferma l'Agenzia delle entrate nella risposta alla consulenza giuridica n. 1 del 14/1/2021, chiarendo così il concetto di strumentalità.

In particolare, l'associazione Alfa facendo riferimento all'articolo 4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), e alla successiva circolare 1/E/2020 dell'Agenzia delle entrate, riscontra la carenza di sufficienti chiarimenti sull'applicazione del criterio di strumentalità relativo all'utilizzo, da parte del fornitore del servizio, di beni di proprietà del committente, nello svolgimento della prestazione all'interno di un contratto per l'affidamento a terzi di opere e servizi.

Pertanto, chiede all'Agenzia le casistiche che possono considerarsi escluse dall'applicazione della suddetta norma, con particolare riferimento ad interventi nei quali il committente risulta essere proprietario di beni che non sono strumentali al compimento dell'opera, ma si configurano, invece, come oggetto del servizio da effettuare.

Il suddetto quesito, è stato formulato nell'ambito di un contratto di appalto avente ad oggetto la sostituzione di

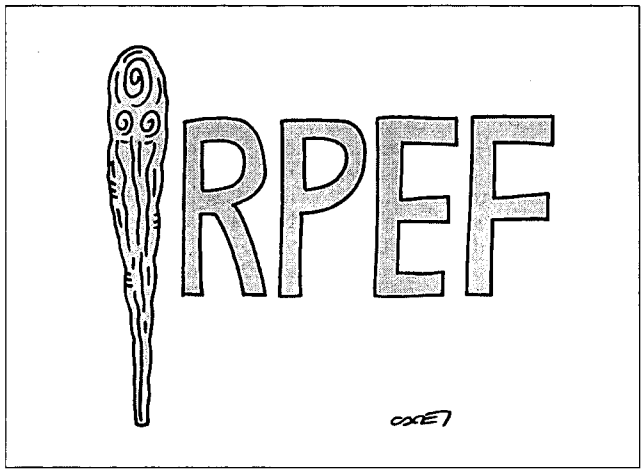

vecchi pannelli già installati presso un impianto fotovoltaico con altri pannelli acquistati dal committente stesso.

L'associazione ritiene che, sebbene i pannelli siano forniti dal committente per sostituire i pannelli non più funzionanti o poco performanti, non può essere considerato come utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente ma, bensì, come oggetto dell'appalto.

Tale interpretazione secondo l'istante, risulta essere conforme anche a quanto previsto dalla circolare 1/E/2020 dell'Agenzia delle entrate, secondo cui i beni strumentali sono ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi . Gli effettivi beni strumentali per lo svolgimento del lavoro di sostituzione dei pannelli sono l'attrezzatura necessaria per smontare e rimontare e i mezzi di trasporto necessari per il trasporto dei pannelli all'interno del sito. L'Agenzia delle entrate, richiama i principi già forniti con la circolare n. 1/2020 con la quale ha precisato che:

- i beni strumentali «saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali»;
- l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.

Tenendo conto dei suddetti principi, il requisito di strumentalità, dovrà essere valutato avendo riguardo agli effettivi beni strumentali utilizzati ovvero l'attrezzatura necessaria per smontare e rimontare ed eventuali mezzi per il trasporto utilizzati all'interno del sito d'impianto. Alla luce di quanto sopra, l'Agenzia ritiene che poiché i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non sono di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma e che il committente fornisce i beni che sono oggetto dell'appalto, non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 introdotto dall'art. 4 del decreto legge n. 124/2019 .

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Il testo della consulenza giuridica sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

ItaliaOggi — IMPOSTE E TASSE

Appalti, vale la proprietà

Strumentali, zero controlli se del committente

Holding finanziaria o industriale, parola ai bilanci

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 20-01-2021
Pagina 1
Foglio 1

Professionisti in sala d'attesa

La legge di Bilancio ha varato interventi di favore: Iscro, anno bianco delle partite Iva e assegno unico familiare. Ma è tutto bloccato in attesa dei decreti attuativi

Professionisti alla finestra per le nuove misure di sostegno. L'ultima legge di Bilancio ha introdotto una serie di interventi a favore delle partite Iva: una nuova indennità denominata Iscro, l'anno bianco per le partite Iva e l'assegno unico familiare. Tutte e tre, tuttavia, dovranno attendere ulteriori istruzioni operative prima di essere realmente efficaci, lasciando così i professionisti ancora in attesa dei sostegni.

Damiani a pag. 31

Le misure di sostegno per le partite Iva in manovra necessitano di provvedimenti attuativi

Aiuti, professioni alla finestra

Attese istruzioni per Iscro, anno bianco e assegno unico

DI MICHELE DAMIANI

Professionisti alla finestra per le nuove misure di sostegno. L'ultima legge di Bilancio ha introdotto una serie di interventi a favore delle partite Iva, dopo un anno di polemiche tra il governo e le associazioni di categoria, che da tempo lamentano un'esclusione dagli aiuti pubblici. Tre, in particolare, le misure dedicate agli autonomi: una nuova indennità denominata Iscro, l'anno bianco per le partite iva e l'assegno unico familiare. Tutte e tre, tuttavia, dovranno attendere ulteriori istruzioni operative prima di essere realmente efficaci, lasciando così i professionisti ancora in attesa dei sostegni.

Le misure per gli autonomi nel 2021

Misura	In cosa consiste	Provvedimenti attesi
Iscro	Una nuova indennità per le partite iva che subiscono importanti riduzioni di fatturato. Da 250 a 800 euro al mese per sei mesi a chi guadagna meno di 8.145 euro. Misura pagata con un aumento dell'aliquota contributiva	Le istruzioni dell'Inps che definiscano precisamente gli aumenti delle aliquote
Anno bianco per le partite iva	Esonero contributivo per le partite iva con meno di 50.000 euro di reddito e calo del fatturato del 33% per il 2021	Uno o più decreti ministeriali che definiscano le percentuali di esonero
Assegno unico	Un assegno mensile universale per tutti i figli fino a età adulta	Decreti attuativi che definiscano modalità e importi

Iscro. Si tratta della nuova «indennità straordinaria di continuità reddituale», introdotta con la legge di Bilancio. Una sorta di ammortizzatore sociale per le partite iva iscritte alla gestione separata che subiranno cali di fatturato e con redditi bassi. Infatti, per accedere si dovrà aver maturato un reddito non superiore a 8.145 euro nell'anno precedente a quello in cui si fa la domanda e lo stesso reddito deve essere inferiore del 50% rispetto alla media dei redditi degli ultimi tre anni prima di quello in cui si è fatta la richiesta. Per chi rientrerà in queste condizioni, è previsto un sostegno che va dai 250 agli 800 euro al mese per sei mesi. L'Iscro, però, non sarà a carico dello stato, visto che a finanziarla saranno le stesse partite iva che vedranno un aumento dell'aliquota contributiva. Secondo quanto scritto nella legge di Bilancio, l'aumento sarà dello 0,26% nel 2021 e dello 0,51% «per ciascuno degli anni 2022 e 2023». Secondo quanto riportato da Andrea Dili di Confprofessioni, che era già al tavolo del Cnel che ha prodotto l'Iscro, l'aumento si deve intendere cumulativo (+ 0,26% nel 2021 per poi arrivare a +0,51% nel 2022 e così rimanere), portando l'aliquota per gli iscritti alla gestione separata da 25,72 prima a 25,98 (+0,26%) e poi a 26,23% (+ 0,25%, cumulativo + 0,51%). Le attese istruzioni dell'Inps, oltre a definire le modalità con cui richiedere l'indennità, serviranno anche a chiarire questo aspetto.

Anno bianco. La legge di Bilancio ha istituito un fondo da un miliardo che servirà a garantire uno sgravio parziale dei contributi previdenziali a favore di professionisti e lavoratori autonomi. La misura sarà rivolta a tutte le tipologie di partite iva (che siano iscritte a ordini professionali o meno) e prevede dei limiti reddituali ben precisi: potranno godere dell'esonero i professionisti con un reddito massimo di 50.000 euro nel 2019 e che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019. La manovra ha quindi indicato i requisiti per accedere alla misura senza però specificare le percentuali degli sgravi che sono demandate, appunto, a uno o più decreti del ministero del lavoro in concerto con il Mef. Durante il forum dei commercialisti organizzato da *ItaliaOggi* lo scorso 14 gennaio (si veda *ItaliaOggi* del 15 gennaio), il viceministro dell'economia Antonio Misiani ha dichiarato che l'esonero riguarderà i minimali contributivi. Sarà comunque necessario attendere il decreto attuativo per capire l'entità del beneficio.

Assegno unico. Questa misura in realtà non è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2021, bensì da quella dell'anno prima che aveva istituito il fondo assegno universale e servizi alla famiglia «nel quale, dal 2021, verranno trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido. Le ulteriori risorse del Fondo saranno indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli», come si legge in un report pubblicato dalla Camera dei deputati sul proprio sito istituzionale. L'ultima legge di Bilancio ha solo aumentato lo stanziamento del fondo di 3 miliardi per il 2021 e di 5,5 miliardi per il 2022. Come annunciato più volte da vari esponenti dell'esecutivo, i primi a partire dovrebbero essere proprio gli autonomi; anche in questo caso, si attendono i decreti attuativi per capire modalità di fruizione e importi della misura. I primi decreti dovrebbero arrivare a primavera.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.